SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) — **Anno 130° — Numero 68**

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — **Roma - Mercoledì, 22 marzo 1989** — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti all'abbonamento oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefono (06) 85082149/85082221.

SOMMARIO

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI, DECRETI E ORDINANZE PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1988.

Rettifica al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 concernente modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Venezia, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1029, e successive modificazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vista la lettera n. 21706 del 5 ottobre 1988, con la quale il rettore dell'Università degli studi di Venezia segnala errori ed omissioni presenti nel decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, di modifica dello statuto dell'Università medesima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1988, con il quale è stato istituito il corso di laurea in scienze ambientali presso l'Università degli studi di Venezia;

Riconosciuta la particolare necessità di apportare le rettifiche richieste al predetto decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Il decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1988 - Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Venezia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 200 del 26 agosto 1988, è rettificato ed integrato come segue:

Il secondo comma del dispositivo, l'art. 31 e il comma che segue sono così rettificati:

«Il primo comma dell'art. 31, relativo alla facoltà di chimica industriale, è soppresso e sostituito con i seguenti commi:

La facoltà di chimica industriale conferisce i seguenti titoli:

1) laurea in chimica industriale;
2) laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo).

I titoli di ammissione sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 32 (*Laurea in chimica industriale*). — Il corso di laurea in chimica industriale è costituito da un biennio di studi propedeutici e da un triennio di studi di applicazione».

Art. 33 - nella prima riga del vigente art. 32, che muta in art. 33, l'espressione: «Gli insegnamenti della facoltà di chimica industriale ...» muta come segue: «Gli insegnamenti del corso di laurea in chimica industriale ...».

Art. 34 - nella prima riga del vigente art. 33, che muta in art. 34, l'espressione: «Nella facoltà di chimica industriale ...» muta come segue: «Nel corso di laurea in chimica industriale ...».

Dopo l'art. 35, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, è inserito il corso di laurea in scienze ambientali (indirizzo suolo) con gli articoli relativi, come di seguito riportato:

Art. 37 - è rettificato in art. 36 e nel testo dell'articolo l'espressione: «... monte orario didattico in tremila ore» è così rettificata: «... monte orario didattico di tremila ore».

Art. 38 - è rettificato in art. 37 e nel testo dell'articolo la denominazione dell'insegnamento: «1) analisi chimica-strumentale» dell'orientamento chimico, è così rettificata: «1) analisi chimica strumentale».

Inoltre nel penultimo comma è eliminata la congiunzione «e» posta dopo la parola «richiedente».

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 3 febbraio 1989
Registro n. 8 Istruzione, foglio n. 108

89A1049

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1988.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Genova.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato con regio decreto 7 ottobre 1926, n. 2054, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università degli studi di Genova e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Genova, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Nell'art. 741, nell'elenco delle scuole dirette a fini speciali istituite presso l'Università, è aggiunta la scuola di «tecnologie per la protezione ambientale e la sicurezza».

Nel titolo XVI, relativo alle scuole della facoltà di ingegneria, dopo l'art. 572, sono inseriti, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi, il punto: «2) scuole dirette a fini speciali» e la «scuola diretta a fini speciali di tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza», con gli articoli relativi all'ordinamento della scuola medesima, come appresso riportato:

2) Scuole dirette a fini speciali.

Scuola diretta a fini speciali
per la protezione ambientale e per la sicurezza

Art. 573. — È istituita presso l'Università degli studi di Genova la scuola diretta a fini speciali denominata «tecnologie per la protezione ambientale e per la sicurezza».

Art. 574. — La direzione della scuola ha sede presso l'istituto di scienze e tecnologie dell'ingegneria chimica della facoltà di ingegneria.

Art. 575. — La scuola ha lo scopo di preparare diplomati di livello superiore e aggiornare professionalmente operatori del settore industriale, nonché di quello pubblico di controllo (regioni, presidi multizonali di prevenzione, unità sanitarie locali, ecc.).

La scuola impartisce agli allievi una formazione tecnico pratica su problemi fondamentali ed applicativi inerenti la protezione ambientale e la sicurezza, con particolare attenzione agli aspetti di processo, impiantistici, energetici e gestionali.

Art. 576. — La durata del corso è di anni due e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 577. — Il numero massimo degli studenti che possono essere iscritti è di venticinque per ogni anno e complessivamente di cinquanta per l'intero corso di studio.

Art. 578. — Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in apprendimento pratico delle metodiche di rilevamento, monitoraggio ambientale e di sviluppo dell'analisi di sicurezza ed ha la durata di cento ore.

Art. 579. — La frequenza ai corsi e del tirocinio pratico è obbligatoria.

Gli esami annuali e di tirocinio pratico si svolgono nel modo seguente: dissertazione orale negli argomenti dei corsi e prova pratica in esito al tirocinio.

Art. 580. — L'esame di diploma consiste nella presentazione e discussione di un elaborato finalizzato alla professionalità specifica predisposto sotto la guida di un docente.

Art. 581. — Alla scuola sono ammessi i diplomati degli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, giuste le disposizioni vigenti per l'ammissione ai vari corsi di laurea.

Art. 582. — Il corso comprende lezioni teoriche ed esercitazioni pratiche. Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° Anno - I ciclo:

1) elementi di chimica;
2) elementi di igiene e tossicologia;
3) elementi di matematica;
4) un insegnamento a scelta della scuola da estrarre dall'elenco di cui all'art. 583.

1° Anno - II ciclo:

5) misure dell'inquinamento ambientale;
6) fondamenti di tecnologie di processo I;
7) applicazioni di informatica.

2° Anno - I ciclo:

8) fondamenti di tecnologia di processo II;
9) elementi di elettrotecnica industriale;
10) un insegnamento a scelta della scuola da estrarre dall'elenco di cui all'art. 583.

2° Anno - II ciclo:

11) impianti e tecnologie per la protezione ambientale;
12) un insegnamento a scelta della scuola;
13) analisi dei rischi e sistemi di prevenzione;
14) tirocinio pratico.

Le esercitazioni pratiche, coordinate nell'ambito dei corsi, comprendono:

misure fisiche, chimiche e biologiche dell'inquinamento ambientale;

tecniche di acquisizione e di elaborazione dati;

strumentazione e controllo di processo;

prove e collaudi di materiali componenti e apparati.

Tutti i corsi afferiscono alla facoltà di ingegneria.

Art. 583. — L'elenco degli insegnamenti a scelta è il seguente:

elementi di tecnologie dei materiali;

elementi di meccanica delle strutture;

istituzioni di biologia ambientale;

impianti e tecnologie per la protezione ambientale II;

elementi di impianti meccanici;

tecnica e impianti antinquinamento.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1988

COSSIGA

GALLONI, *Ministro della pubblica istruzione*

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1989
Registro n. 7 Istruzione, foglio n 48

89A1098

ORDINANZA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 13 marzo 1989.

Attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, recante: «Misure urgenti in materia di opere pubbliche e di personale degli enti locali in Sicilia». (Ordinanza n. 18/Pres.).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, con il quale, al fine di provvedere alle particolari e straordinarie esigenze, anche di ordine pubblico, delle città di Palermo e Catania, sono state dichiarate di preminente interesse nazionale e di somma urgenza talune opere dirette al risanamento ed allo sviluppo delle città medesime;

Visto, altresì, l'art. 3 del medesimo decreto-legge, con il quale la realizzazione dei predetti interventi è stata demandata al Presidente del Consiglio dei Ministri il quale provvede all'attività necessaria anche in deroga alle vigenti disposizioni;

Vista l'ordinanza in data 1° marzo 1988, n. 11/Pres., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 4 marzo 1988, con la quale sono stati attribuiti all'Ufficio speciale per l'attuazione degli articoli 21 e 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, anche gli adempimenti connessi all'attuazione degli interventi previsti dall'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Visto l'art. 1 dell'ordinanza in data 25 giugno 1988, n. 16/Pres., pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 4 luglio 1988, con il quale le attribuzioni ed i compiti conferiti al capo dell'Ufficio speciale per l'attuazione degli interventi straordinari attribuiti al Presidente del Consiglio dei Ministri con ordinanza in data 19 settembre 1987, n. 1/Pres., sono stati estesi all'attuazione degli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99;

Considerato che appare opportuno, anche in relazione alla unicità dell'Ufficio preposto, disciplinare l'attuazione degli interventi di cui al ripetuto art. 2 della legge n. 99/88 in conformità a quanto stabilito con le ordinanze emanate per gli interventi di cui all'art. 32 della legge n. 219/81 ed in particolare con le seguenti ordinanze: ordinanza in data 22 dicembre 1982, contenente disposizioni in materia di ottenimento di permessi ed autorizzazioni; ordinanza in data 1° agosto 1983, contenente disposizioni in materia di controllo dei requisiti soggettivi degli esecutori delle opere; ordinanza in data 27 febbraio 1985, n. 30/219/ZA, contenente disposizioni in materia di determinazione dei compensi per incarichi di direzione lavori e collaudazione: ordinanze in data 17 novembre 1983, 9 febbraio 1984, 17 febbraio 1984, 21 marzo 1984 e 6 marzo 1986, n. 43/219/ZA, contenenti disposizioni in materia di espropriazioni; nonché rendere possibile l'applicazione agli interventi in questione di talune disposizioni già in vigore per la disciplina degli interventi di prima emergenza dettati con l'ordinanza in data 25 giugno 1988, n. 16/Pres.;

Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni diversa disposizione vigente;

Dispone:

Art. 1.

Autorizzazioni ed intese

1. Il concessionario sottopone ad amministrazioni, enti, consorzi, società di erogazione e ad ogni altro soggetto abilitato a rilasciare permessi, autorizzazioni o approvazioni, gli atti rivolti all'ottenimento degli anzidetti permessi autorizzazioni o approvazioni che occorrano per l'esecuzione dei lavori e l'agibilità delle opere ultimate. Ove, entro i trenta giorni successivi alla richiesta, i soggetti anzidetti non adottino motivato

provvedimento di rigetto, corredato da precise prescrizioni per la nuova istanza, le richieste si intendono accolte. Copia della presente ordinanza è allegata alle istanze di cui al presente comma.

2. Ai fini del raggiungimento della intesa di cui all'art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché per l'acquisizione delle autorizzazioni e nulla osta previsti dalla legislazione statale o regionale vigente, ivi compresi quelli di cui agli articoli 82 e 83 del citato decreto del Presidente della Repubblica, il concessionario rimette al presidente della regione siciliana, e per conoscenza al sindaco del comune interessato, copia degli elaborati grafici e descrittivi dei progetti di massima o esecutivi approvati dall'Ufficio speciale, dandone a quest'ultimo contestuale espressa comunicazione. L'intesa si intende raggiunta e le autorizzazioni e nulla-osta rilasciati, ove l'Ufficio speciale entro trenta giorni dalla ricezione degli anzidetti elaborati da parte del presidente della regione siciliana non riceva dallo stesso alcun motivato diniego. Per le opere da realizzarsi nel sottosuolo o interrate trova applicazione il disposto dell'art. 27 della legge regionale 29 aprile 1985, n. 21.

3. Per gli interventi di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, in linea con le previsioni della legge regionale 15 novembre 1982, n. 135, non è richiesta l'autorizzazione preventiva per l'inizio dei lavori di cui all'art. 18 della legge 2 febbraio 1974, n. 64. Il deposito di cui all'art. 17 della citata legge n. 64/1974 è effettuato nei modi e termini di cui alla legge regionale 15 novembre 1982, n. 135.

Art. 2.
Espropriazioni

1. Al concessionario è data facoltà di richiedere l'emissione del decreto di esproprio delle aree occorrenti, pur nella sussistenza dei requisiti per la cessione volontaria delle medesime. In tale evenienza, il titolo per la corresponsione delle maggiorazioni previste per i casi di cessione volontaria di aree non aventi destinazione edificatoria, è costituito dalla sola proposta di cessione volontaria, tempestivamente avanzata dalla ditta espropriRanda. Rimangono ferme le vigenti norme di legge relative alla corresponsione dell'acconto dell'80% dell'indennità dovuta.

2. Ove intenda procedere ai sensi del precedente comma 1, il concessionario, trascorso il termine di trenta giorni dalla ricezione della proposta di cessione volontaria, procede al versamento alla Cassa depositi e prestiti competente per territorio delle indennità di espropriazione e occupazione con le eventuali maggiorazioni previste per il caso di cessione volontaria, o del saldo di essa, ove sia stato corrisposto l'acconto delle indennità medesime. Nel caso in cui non sia stata acquisita la prova della qualità di coltivatore diretto a norma del successivo comma 5, è versata la indennità — o il saldo di essa — con la sola maggiorazione del 50% prevista dall'art. 12 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni, ove dovuta; ove la prova delle qualità di coltivatore diretto sia resa in tempo successivo, l'indennità versata è debitamente integrata. Effettuato il deposito delle indennità, il concessionario chiede l'emissione del decreto di esproprio nei confronti dei proprietari secondo le risultanze catastali.

3. Nel caso in cui si proceda all'acquisizione degli immobili mediante cessione volontaria, il concessionario convoca dinanzi a notaio i soggetti offerenti per il rogito dell'atto di consensuale trasferimento della proprietà degli immobili stessi. La prova della qualità di coltivatore diretto è fornita con la modalità di cui al successivo comma 5. Ove, nel termine di sei mesi dall'offerta di cessione volontaria, l'offerente non abbia consentito il perfezionamento dell'atto di trasferimento, il concessionario procede a norma del comma 2 del presente articolo.

4. Ai soggetti che abbiano percepito acconti sulla indennità di espropriazione ed occupazione è fatto obbligo di rendere prova del titolo di proprietario o proprietario coltivatore diretto, pena la restituzione della somma percepita, maggiorata degli interessi al tasso ufficiale di sconto. Nel caso in cui si proceda con le modalità di cui al comma 2, il provvedimento di svincolo delle indennità depositate costituisce prova della proprietà dell'immobile, ai fini di cui al presente comma.

5. Costituisce prova della qualità di coltivatore diretto la seguente documentazione:

certificato di attuale iscrizione al servizio dei contributi agricoli unificati, ovvero in via alternativa:

dichiarazione del sindaco del comune entro cui ricade il fondo interessato, rilasciata dietro effettuazione di idonei accertamenti, attestante la qualità di coltivatore diretto in capo all'accettante alla data di immissione in possesso del fondo da parte dell'espropriante.

6. L'indennità aggiuntiva di cui al secondo comma dell'art. 17 della legge n. 865/71 è interamente corrisposta dietro presentazione della seguente documentazione:

a) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da parte del presunto avente diritto, con la quale il medesimo afferma di possedere la propria qualità da oltre un anno dalla data dell'avviso di cui al quarto comma dell'art. 3 della legge 3 gennaio 1978, n. 1;

b) analoga dichiarazione, resa dal proprietario del fondo con la quale il medesimo afferma la qualità di fittavolo, mezzadro, colono o compartecipante del dichiarante di cui sub *a)* dalla medesima data.

7. Le disposizioni di cui ai commi che precedono costituiscono autorizzazione al deposito delle indennità per tutti i casi ivi contemplati.

8. Per gli atti ed i contratti di cessione volontaria degli immobili occorrenti per la realizzazione degli interventi in parola si applica la disposizione prevista dall'art. 23, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218

9. La firma del destinatario del pagamento, da apporsi sulla quietanza liberatoria relativa alla corresponsione dell'acconto dell'80% delle indennità di esproprio e di occupazione, potrà essere autenticata giusta le forme e le modalità di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

10. La notifica dei decreti che pronunciano l'espropriazione dei beni necessari alla realizzazione delle opere citate in premessa può essere effettuata anche a mezzo del messo comunale, come previsto dall'art. 96 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

11. Gli uffici preposti alla registrazione e trascrizione dei decreti di esproprio vi provvedono anche in mancanza dell'indicazione del numero di codice fiscale dei proprietari espropriandi, nonché del regime patrimoniale degli stessi se coniugati, nel caso in cui l'indennità di espropriazione sia stata depositata nella Cassa depositi e prestiti. I conservatori dei registri immobiliari sono esonerati da ogni responsabilità al riguardo.

12. Gli uffici tecnici erariali determinano, su istanza del concessionario, le indennità di espropriazione degli edifici nonché delle aree aventi destinazione edificatoria, prima dell'offerta delle indennità ai proprietari.

13. I decreti di accesso, occupazione e di esproprio sono emessi dal capo dell'Ufficio speciale; le notifiche di legge sono effettuate a cura del concessionario.

Art. 3.

Espropriazione delle aree che risultano acquisite a titolo originario

1. Il concessionario eroga l'acconto dell'80% dell'indennità di espropriazione — con le maggiorazioni previste per il caso di cessione volontaria in quanto applicabili — relativa alle aree presumibilmente acquisite a titolo originario, dietro presentazione dei sottoelencati documenti:

1) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 4 della legge n. 15/1968, con la quale il presunto proprietario dichiara la sussistenza di tutti i requisiti di legge per l'acquisizione in proprietà dell'area espropriande;

2) atto di malleveria — reso alla presenza del segretario comunale — sottoscritto da quattro soggetti proprietari di fondi siti nello stesso comune in cui si trova l'area presumibilmente acquisita a titolo originario, con il quale i medesimi sollevano il Presidente del Consiglio dei Ministri da ogni eventuale rivendica di terzi avente ad oggetto la predetta area, e si rendono fidejussori della restituzione al Presidente del Consiglio dei Ministri delle somme indebitamente percepite dal preteso proprietario e dei relativi interessi al tasso ufficiale di sconto;

3) dichiarazione del sindaco del comune nel cui territorio sono ubicate le aree interessate dal presente provvedimento, attestante il possesso continuato del bene da parte del dichiarante e la inesistenza di cause ostative all'acquisizione del bene medesimo a titolo originario;

4) copia autenticata della istanza presentata dal presunto proprietario alla competente autorità giudiziaria ai fini dell'emissione del provvedimento dichiarativo del titolo affermato;

5) dichiarazione da parte del presunto proprietario — con firma autenticata dal segretario comunale — di accettazione dell'indennità offerta dal concessionario, contenente l'impegno a restituire interamente la somma percepita, maggiorata degli interessi al tasso ufficiale di sconto, nel caso in cui il dichiarante non risultasse proprietario dei beni oggetto della presente ordinanza.

2. Il concessionario provvede al deposito del saldo dell'indennità presso la Cassa depositi e prestiti competente per territorio.

3. Acquisita la quietanza di avvenuto deposito, il concessionario richiede al concedente l'emissione del decreto di esproprio nei confronti del soggetto che avrà presentato gli atti e i documenti di cui al precedente comma 1. Rimane salva la possibilità di rettificare il nominativo dell'intestatario del decreto, ove non venga acquisita giudizialmente la prova della proprietà del bene espropriato in capo al soggetto di cui al comma 1

4. Ai soggetti che si sono dichiarati proprietari ai sensi della presente ordinanza, è fatto obbligo di proseguire l'avviato procedimento per l'acquisizione del provvedimento dell'autorità giudiziaria competente, che accerti in capo ai medesimi l'affermato titolo, pena la restituzione delle somme percepite, maggiorate degli interessi al tasso ufficiale di sconto.

5. Lo svincolo delle somme depositate a norma del precedente comma 2 avviene dietro ordine dell'autorità giudiziaria che abbia dichiarato la proprietà in capo ai soggetti di cui al precedente comma 4.

Art. 4.

Compensi da corrispondere ai direttori dei lavori ingegneri capo e collaudatori

1. I compensi da corrispondere ai soggetti incaricati delle funzioni di direttore dei lavori e collaudatore per i lavori di cui all'art. 2 del decreto-legge 1° febbraio 1988, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 1988, n. 99, sono determinati secondo la disciplina e le tabelle vigenti per le opere finanziate dalla ex Cassa per opere straordinarie di pubblico interesse nell'Italia meridionale (Cassa per il Mezzogiorno) di cui alla delibera commissariale n. 2932 del 29 gennaio 1985.

2. Per gli ingegneri capo il compenso viene determinato nella misura del 40% di quello spettante per le attività di direzione lavori, ivi incluse liquidazione, misura, contabilità, assistenza giornaliera ai lavori ed al collaudo, secondo le previsioni della citata delibera commissariale.

3. Non si fa luogo a maggiorazioni per incarico parziale.

Art. 5.

Autorizzazione all'affidamento dei lavori

1. Gli esecutori, a qualunque titolo, delle opere affidate in concessione devono essere in possesso dei requisiti soggettivi per le iscrizioni all'Albo nazionale dei costruttori e dei requisiti di idoneità tecnica adeguati alle opere da eseguire; l'autorizzazione all'affidamento è rilasciata dalla prefettura competente per territorio con le modalità di cui ai successivi commi del presente articolo.

2. Il controllo dei requisiti di idoneità tecnica è operato dal concessionario che rilascia all'atto della richiesta di autorizzazione di cui al successivo terzo comma, il proprio nulla-osta tecnico all'affidamento.

3. Il controllo dei requisiti soggettivi è rimesso alle prefetture delle province nelle quali devono essere eseguiti i lavori, cui il concessionario deve avanzare richiesta di autorizzazione all'affidamento, allegando:

a) la documentazione e le attestazioni di cui agli articoli 13 e 15 della legge 10 febbraio 1962, n. 57; l'iscrizione all'Albo nazionale dei costruttori sostituisce la documentazione di cui all'art. 13, punti 1), 3), 4), 5) e 6) della legge 10 febbraio 1962, n. 57;

b) stato di famiglia e certificato di residenza del direttore tecnico dell'impresa esecutrice, nonché del titolare della medesima ovvero:

in caso di affidamento dell'esecuzione a società in nome collettivo, di tutti i soci;

in caso di affidamento a società in accomandita semplice, di tutti i soci accomandatari;

in caso di affidamento a società di capitali, di tutti gli amministratori o comunque dei soci muniti di rappresentanza;

in caso di affidamento a consorzio, dei soggetti aventi la rappresentanza esterna del consorzio secondo l'atto costitutivo e dei titolari, amministratori, direttori tecnici, o soci delle imprese consorziate, secondo i criteri già sopra esposti.

4. Le prefetture, cui è avanzata richiesta di autorizzazione ai sensi delle disposizioni di cui al presente articolo, provvedono nel termine di giorni venticinque dalla data di presentazione della richiesta medesima. Trascorso tale termine, il concessionario può ritenere acquisita l'autorizzazione all'affidamento a condizione che nei contratti relativi sia inserita la clausola risolutiva espressa del rapporto, per il caso di successivo diniego di autorizzazione da parte della prefettura.

5. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione è autorizzata la consegna provvisoria sotto le riserve di legge.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 marzo 1989

Il Presidente: DE MITA

89A1135

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 24 febbraio 1989.

Cancellazione e inclusione di sanitari nell'équipe dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano autorizzata al prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico.

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Visto il decreto ministeriale 13 novembre 1985 con il quale l'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è stato autorizzato al prelievo e trapianto di fegato da cadavere a scopo terapeutico;

Vista l'istanza del Presidente dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano del 19 settembre 1988, intesa ad ottenere la cancellazione dei sanitari Gnoni dott. Giuseppe e Fanari dott. Plinio dall'équipe già autorizzata alle predette attività con il sopracitato decreto ministeriale, e l'inclusione nella stessa dei sanitari: Contorni prof. Luigi, Cucchi dott. Luciano, Giacomoni dott. Marco, Romani dott. Federico, Palmieri dott. Bruno, Grassi dott. Giuseppe, Beati dott. Claudio, De Carlis dott. Luciano, Sansalone dott. Cosimo V., Riolo dott. Franco, Belli dott. Luca S.,

Sentito il parere favorevole espresso dalla terza sezione del Consiglio superiore di sanità in data 16 novembre 1988;

Considerato che, in base agli atti istruttori, nulla osta alla concessione di quanto sopra richiesto;

Vista la legge 2 dicembre 1975, n. 644, che disciplina i prelievi di parti di cadavere a scopo di trapianto terapeutico;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 giugno 1977, n. 409, che approva il regolamento di esecuzione della sopra citata legge;

Decreta:

Art. 1.

L'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è autorizzato a cancellare i sanitari Gnoni dott. Giuseppe e Fanari dott. Plinio dalla équipe di cui al sopra citato decreto ministeriale 13 novembre 1985 e ad includere nella stessa équipe, per le operazioni di prelievo e trapianto di fegato i sanitari:

Contorni prof. Luigi, primario della divisione di chirurgia infantile dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Cucchi dott. Luciano, aiuto della divisione di chirurgia infantile dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Giacomoni dott. Marco, aiuto della divisione di chirurgia infantile dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Romani dott. Federico, assistente della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Palmieri dott. Bruno, assistente della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Grassi dott. Giuseppe, assistente della divisione di chirurgia generale A. Ponti dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Beati dott. Claudio, assistente della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

De Carlis dott. Luciano, assistente della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Sansalone dott. Cosimo V., assistente della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Riolo dott. Franco, assistente della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano;

Belli dott. Luca S., assistente della divisione di chirurgia generale Pizzamiglio II dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano.

Art. 2.

Il presidente dell'ospedale Niguarda Ca' Granda di Milano è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 febbraio 1989

p. *Il Ministro:* GARAVAGLIA

89A1147

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

DECRETO 16 marzo 1989.

Disposizioni sulla trasformazione industriale delle patate per la campagna 1989.

IL MINISTRO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Vista la legge 16 marzo 1988, n. 88, che stabilisce le modalità sugli accordi interprofessionali e sui contratti di coltivazione e vendita dei prodotti agricoli;

Visto l'accordo interprofessionale, stipulato in data 2 febbraio 1989, valido per la campagna 1989 per le patate destinate alla trasformazione industriale, volto a garantire un prezzo minimo ai produttori ed un costante approvvigionamento di materia prima alle industrie trasformatrici;

Considerata la necessità di adottare disposizioni interne sul funzionamento dei centri di raccolta e l'avvio del prodotto contrattato alla trasformazione industriale;

Atteso che occorre provvedere in conformità;

Decreta:

Art. 1.

L'accordo interprofessionale per la campagna 1989 per le patate destinate alla trasformazione industriale (allegato 1), stipulato in data 2 febbraio 1989 è approvato. Detto accordo, parte integrante del presente provvedimento, produce i propri effetti dalla citata data del 2 febbraio 1989; pertanto, per quanti lo hanno sottoscritto, assume valore giuridico e dispone, tra l'altro, le seguenti regole base:

1) un obiettivo di trasformazione pari a 1.000.000 di quintali di patate;

2) un prezzo minimo fissato secondo le modalità contrattuali riportate nell'accordo;

3) una contrattazione esclusiva delle imprese di trasformazione industriale con le associazioni di produttori;

4) l'istituzione obbligatoria, da parte delle associazioni di produttori, di centri di raccolta del prodotto destinati alla concentrazione della produzione, al controllo fisico dello stesso ed allo snellimento delle operazioni relative all'avvio alla trasformazione industriale;

5) il pagamento del prodotto da parte delle imprese di trasformazione acquirenti dovrà avvenire mediante assegno circolare non trasferibile o bonifico bancario, e dovrà essere effettuato in un'unica soluzione entro novanta giorni dal momento della consegna.

Art. 2.

I centri di raccolta saranno gestiti dalle associazioni di produttori al di fuori degli impianti industriali. Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

I centri suddetti debbono essere forniti di bilico possibilmente automatico per le operazioni di pesatura ed opportunamente dislocati in modo da favorire al massimo le operazioni di raccolta ed avvio all'industria del prodotto.

Le associazioni di produttori ortofrutticoli, chiamate all'esercizio dei controlli nei centri di raccolta, estenderanno le proprie valutazioni su ogni fatto ed accadimento di cui dovessero venire a conoscenza. A tal fine, ed in quanto conseguibile della rilevanza giuridica del presente decreto, il presidente dell'associazione ed i funzionari e/o soci dallo stesso delegati, assumeranno, nell'attività di gestione dei centri stessi, la veste di pubblico ufficiale.

Art. 3.

Per le operazioni relative all'attività del centro di raccolta, le associazioni di produttori dovranno istituire apposito registro di carico e scarico, riportante in entrata, le indicazioni relative alle generalità del socio, le quantità e

varietà del prodotto conferito; in uscita il suddetto registro deve riportare, oltre all'indicazione delle quantità, le caratteristiche qualitative del prodotto conferito, nonché gli estremi della bolla di accompagnamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 1978, n. 627.

Le partite di patate che sono avviate dai centri di raccolta alle industrie trasformatrici devono inoltre essere accompagnate da una distinta, vistata dal rappresentante dell'associazione di produttori responsabile del centro di raccolta, redatta in triplice copia, recante la suddivisione varietale delle patate in questione.

Delle tre copie della distinta, una viene trattenuta dal centro di raccolta mentre le altre seguono il vettore fino all'impresa di trasformazione. Di queste due copie una rimarrà agli atti dell'impresa, l'altra sarà vistata da un responsabile dell'impresa stessa e consegnata al vettore per la restituzione al centro di raccolta.

Art. 4.

Al fine di verificare il corretto andamento della contrattazione e della consegna del prodotto alle industrie utilizzatrici, le regioni interessate istituiranno specifici gruppi di accertamento incaricati, almeno a cadenza settimanale — o con maggiore frequenza qualora ritenuto necessario — di esercitare presso le imprese di trasformazione ed i centri di raccolta, gli opportuni controlli sul conferimento della materia prima e su ogni altra attività connessa alla contrattazione *de quo* ed alla relativa trasformazione.

Allo scopo di favorire l'attività di controllo da parte degli organi regionali, le industrie dovranno istituire un apposito registro sul quale saranno registrati i quantitativi di prodotto acquistato nonché i quantitativi di prodotto finito ottenuto.

Le imprese di trasformazione, prima dell'inizio delle operazioni di trasformazione industriale, dovranno inviare al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA ed alle regioni competenti per territorio, una dichiarazione dalla quale risultino i quantitativi trasformati e giacenti della precedente campagna di trasformazione. Gli organismi regionali, sulla base di tale dichiarazione, svolgeranno gli opportuni accertamenti di verifica.

Art. 5.

La stipula dei contratti avverrà con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto, parte integrante dell'accordo.

I contratti dovranno essere stipulati entro il 28 febbraio 1989 e le quantità saranno ripartite tra le associazioni e gli acquirenti come risulta dal prospetto allegato all'accordo.

Copie dei contratti dovranno essere inviate al Ministero dell'agricoltura e delle foreste, all'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA, agli assessorati regionali competenti per territorio, alle unioni nazionali dei produttori ed alle associazioni nazionali di categoria degli industriali di trasformazione, sia privati che cooperative.

Copia delle bollette di consegna deve essere spedita agli assessorati regionali territorialmente competenti per la zona di produzione e per la fase di trasformazione, qualora non coincidenti.

Le singole imprese di trasformazione informeranno almeno dieci giorni prima dell'inizio della trasformazione gli assessorati all'agricoltura competenti per territorio.

Art. 6.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve in particolare contenere:

a) il nome e l'indirizzo del richiedente;

b) l'indicazione dei quantitativi di patate trasformate suddivisi secondo le qualità;

c) l'indicazione dei quantitativi dei prodotti ottenuti dalla trasformazione industriale;

d) una dichiarazione con la quale il trasformatore attesta di aver pagato per i prodotti freschi un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali.

La domanda di concessione di compensazione finanziaria deve essere corredata:

a) dai contratti;

b) dalle fatture debitamente quietanzate dal produttore agricolo venditore, dalle quali risulti che lo stesso ha ottenuto un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

c) da una dichiarazione con la quale il produttore attesta che il trasformatore gli ha pagato o accreditato un prezzo pari a quello fissato secondo le modalità contrattuali;

d) dalle bolle di accompagnamento, ove risultino i chilometri percorsi dal centro di raccolta all'industria di trasformazione.

Alla domanda di concessione di compensazione finanziaria viene altresì aggiunto:

a) certificazione della regione in ordine alle risultanze dei controlli di cui all'art. 4 del presente decreto;

b) certificazione dell'associazione dei produttori agricoli a garanzia dell'avvenuto pagamento al produttore del prezzo minimo concordato.

Tale attestato sarà rilasciato dall'unione di appartenenza, nel caso di contratti stipulati direttamente dalle associazioni di produttori.

Art. 8.

Alla corresponsione delle compensazioni finanziarie previste provvede l'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo - AIMA.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 marzo 1989

Il Ministro: MANNINO

ALLEGATO 1

ACCORDO INTERPROFESSIONALE PER LA CAMPAGNA 1989 PER LE PATATE DESTINATE ALLA TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE.

Nella sede del Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro Mannino, vista la legge sugli accordi interprofessionali del 16 marzo 1988, n. 88, tra l'Unione nazionale delle associazioni pataticole - U.N.A.P.A. da una parte e le imprese di trasformazione dall'altra e le associazioni industriali di categoria con l'assistenza delle organizzazioni agricole professionali (Coldiretti, Confagricoltura, Confcoltivatori) e alla presenza delle associazioni nazionali di tutela del movimento cooperativo,

Si conviene

il presente accordo interprofessionale per la campagna 1988-1989 per le patate destinate alla trasformazione industriale.

Art. 1.

La premessa e gli allegati costituiscono parte integrante del presente accordo.

Art. 2.

Con il presente accordo le parti convengono che saranno stipulati tra le associazioni dei produttori riconosciute, come da elenco allegato (allegato 1), le imprese acquirenti contratti di vendita per complessivi quintali 1.000.000 di patate.

In via eccezionale e solo per la campagna di trasformazione 1989 potranno stipulare contratti di vendita anche le associazioni dei produttori costituite nel corso dell'anno 1988 (allegato 1).

La stipula dei contratti con il sistema della vendita diretta e utilizzando il modello unico di contratto parte integrante del presente accordo (allegato 2)

I contratti dovranno essere stipulati entro il 28 febbraio 1989 e le quantità saranno ripartite tra le associazioni e gli acquirenti come risulta dal prospetto allegato (allegato 3).

Le parti si riservano di verificare la contrattazione in seduta congiunta presso il MAF, entro il 15 marzo 1989.

Qualora dalla verifica della contrattazione risultasse non collocata parte della materia prima oggetto dell'obiettivo nazionale di trasformazione, le stesse provvederanno a prorogare i termini di contrattazione fino al 5 aprile 1989

Qualora nella seconda contrattazione dovessero risultare contrattati quantitativi eccedenti quelli predetti tali contratti verranno puntualmente decurtati.

Art. 3.

Il prezzo minimo di cessione delle patate atte alla trasformazione industriale viene fissato:

L. 120 al chilogrammo per il prodotto riferito alle norme di qualità riportate all'allegato 4;

L. 150 al chilogrammo per il prodotto riferito alle norme di qualità riportate all'allegato 5;

L. 180 al chilogrammo per il prodotto riferito alle norme di qualità riportate all'allegato 6.

Tali prezzi si intendono per merce alla rinfusa, c.o imballo forniti dall'industria riferiti al momento dalla scavatura prodotto, franco centro di raccolta su camion. Eventuali servizi resi saranno a carico dell'impresa acquirente.

Art 4.

Le parti acquirenti assumono l'obbligo di corrispondere ai produttori, oltre al prezzo di cui all'art. 3 del presente accordo, la somma di L. 40 kg ai sensi del decreto MAF.

Tale somma deve essere versata contemporaneamente al pagamento del prezzo concordato e dovrà essere cumulativamente riportata nel contratto di cessione del prodotto

I pagamenti dovranno essere resi attraverso assegni circolari non trasferibili, o bonifico bancario.

Le parti potranno convenire, in contratto, che la consegna all'industria sia disciplinata in maniera diversa, restando fermo che, qualora vengano resi servizi aggiuntivi preventivamente concordati in contratto, questi saranno a carico dell'industria.

Le parti convengono che il mancato pagamento di tali servizi comporta lesione del prezzo minimo di contratto.

Art. 5.

Nell'ambito delle obbligazioni assunte dai contraenti la parte agricola si impegna a consegnare all'acquirente tutto il prodotto oggetto dell'accordo rispondente alle norme di qualità concordate di cui agli allegati 4, 5, 6.

La parte acquirente si impegna a:

1) ritirare la totalità del prodotto contrattato;

2) pagare per i quantitativi ritirati il prezzo fissato secondo le modalità contrattuali.

La parte agricola si impegna:

1) consegnare tutto il prodotto contrattato che risponda alle norme di qualità concordate come da allegati (4, 5, 6).

Art. 6.

Per il prodotto oggetto del presente accordo sono definite le norme di qualità che verranno allegate al presente accordo (allegati 4, 5, 6).

Le modalità di consegna saranno concordate tra le parti contraenti.

Qualora alla data prevista, comunicata secondo le modalità del secondo comma del presente articolo, l'acquirente non ritiri il prodotto contrattato, o il venditore non consegni secondo contratto, la parte venditrice o compratrice potrà fare verificare immediatamente dal collegio arbitrale di cui all'art. 10, i mancati ritiri o consegne.

Se la commissione arbitrale accerta l'inadempienza dell'acquirente, oppure l'inadempienza della parte venditrice, alla parte lesa sarà dovuta una somma a titolo di penale pari al 10% del prezzo minimo salvo il risarcimento del danno ulteriore.

Tale penale decade se interviene esplicito accordo tra le parti.

Art. 7

All'atto della partenza dal centro di raccolta la parte venditrice preleva e certifica un campione rappresentativo della partita.

All'arrivo presso l'impresa di trasformazione, viene fatto, in presenza di un rappresentante dell'associazione dei produttori, il controllo del prodotto ricevuto, salvo esplicita rinuncia.

In caso di non rispondenza alle specifiche qualitative previste si procederà ad un ulteriore prelievo ed al controllo presso lo stabilimento di un campione in contraddittorio fra le parti che farà testo per l'esito della controversia in atto e per l'accettazione o meno della merce

L'accettazione della ricevuta di consegna fa fede del buon accordo delle parti per quanto in essa è indicato.

Se una partita di prodotto è contestata e le parti non si accordano, la questione è rimessa, ai sensi dell'art. 9 della legge n. 88 del 1988, entro tre giorni alla decisione di un perito nominato d'accordo tra le parti. In caso di disaccordo sulla nomina del perito decide il collegio di cui al successivo art. 10.

Art 8.

Il pagamento del prodotto avviene in unica soluzione entro novanta giorni dal momento della consegna.

Qualora l'acquirente non rispettasse i suddetti termini sarà dovuto, al venditore, per il ritardo, un interesse pari al tasso ufficiale di sconto per tutto il periodo di mora. Il pagamento dell'interesse avverrà contestualmente al saldo, comprensivo degli interessi maturati in aggiunta al prezzo convenuto

In fattura andranno evidenziate le quantità e le qualità ed i prezzi relativi alle partite di prodotto consegnato.

Art. 9.

Sono istituiti, obbligatoriamente, centri di raccolta in cui concentrare e controllare fisicamente il prodotto da avviare alla trasformazione; i centri saranno gestiti dalle associazioni dei produttori al di fuori degli impianti industriali.

Qualora si tratti di impianti di trasformazione direttamente gestiti da associazioni o cooperative di produttori, tali centri potranno essere istituiti anche all'interno degli stabilimenti.

Art. 10.

Per la soluzione delle controversie, che possono sorgere durante l'esecuzione dei contratti, le parti si rimettono al giudizio di un collegio arbitrale. Esso è formato da tre membri, due dei quali sono scelti dalle parti ed il terzo designato dall'assessore all'agricoltura della regione competente per territorio ove è ubicato lo stabilimento di trasformazione.

Art. 11.

Le industrie corrisponderanno alle associazioni produttori con cui hanno stipulato contratti L. 1,50 al chilogrammo come assistenza contrattuale.

La suddetta quota non va portata in detrazione del prezzo minimo di cui all'art. 3 e dell'integrazione di cui all'art. 4.

Art. 12.

Il presente accordo è depositato a cura .... presso il Ministero dell'agricoltura, il Ministero dell'industria e (il comitato per la programmazione dell'offerta) nonché presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria delle regioni ....

I contratti di coltivazione e vendita saranno depositati entro quindici giorni dalla stipula presso gli assessorati all'agricoltura e all'industria della regione interessata, MAF e AIMA.

Inoltre saranno inviati all'Unione dell'associazione venditrice.

PROTOCOLLO AGGIUNTIVO PARTE INTEGRANTE DELL'ACCORDO INTERPROFESSIONALE PATATE 1989

Il giorno 2 febbraio 1989 presso il Ministero dell'agricoltura e delle foreste, alla presenza dell'on. Ministro Calogero Mannino, le imprese di trasformazione, le associazioni industriali di categoria e l'Unione nazionale dei produttori di patate UNAPA e APPE, con la partecipazione delle organizzazioni professionali Coldiretti, Confcoltivatori e Confagricoltura, nonché delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela delle cooperative, Confcooperative, ANCA-LEGA, sottoscrivono il seguente protocollo aggiuntivo, parte integrante dell'accordo interprofessionale per le patate destinate alla trasformazione industriale per la campagna 1989.

Considerato che nel corso delle ultime campagne il settore delle patate ha subito crisi di mercato anche per effetto delle importazioni olandesi, francesi, danesi e tedesche avvantaggiate dalla politica di bassi prezzi esercitata da questi Paesi, è opportuno che parte della produzione affluisca, oltre che alla commercializzazione allo stato fresco, all'industria.

Allo scopo viene fissato un obiettivo di trasformazione di un milione di quintali.

A tali imprese di trasformazione, al fine di ottenere un prodotto di elevata qualità, è necessario corrispondere L. 15/kg per gli investimenti strutturali e l'innovazione tecnologica.

Ai produttori agricoli, al fine di garantire i quantitativi soprariportati, di migliorare le caratteristiche qualitative e di consentire una più ampia sperimentazione, verranno corrisposte L. 40/kg secondo quanto previsto dall'accordo interprofessionale per il tramite delle aziende di trasformazione.

Tali prezzi dovranno cumulativamente essere espressi e riportati nel contratto di cessione del prodotto stipulato tra le parti.

L'Unione nazionale dei produttori e l'APPE qualora tale obbligo non venisse rispettato da parte delle industrie, non provvederanno ad emettere la certificazione dell'avvenuto pagamento del prezzo pattuito.

Al fine di favorire la lavorazione delle produzioni distanti gli impianti di trasfomazione, l'AIMA erogherà alle industrie la somma di L. 10/kg per il trasporto avvenuto entro la distanza di 100 km. Per fasce successive di 100 km, fino ad un massimo di 400 km, verranno riconosciute alle industrie L. 5/kg aggiuntive (per percorrenza superiore a km 400 la cifra massima pagata dall'AIMA sarà di L. 25/kg).

Il contributo di trasporto, nel caso del secondo comma dell'art. 9, viene riconosciuto dall'azienda del produttore al centro stesso. Il contributo per i costi dei centri di raccolta, del controllo fisico della materia prima, calcolato in L. 10/kg, verrà erogato direttamente dall'AIMA alle associazioni dei produttori che ne sono anche i gestori ed i responsabili.

I contratti verranno certificati: per le associazioni aderenti all'Unione, dall'Unione stessa, per le associazioni costituite o riconosciute di cui all'allegato *L*, si ammetterà, in via eccezionale per la campagna 1989, certificazione dei contratti da parte dell'APPE.

L'AIMA corrisponderà la somma di L. 6/kg per l'attività di certificazione svolta.

ALLEGATO 1

OBIETTIVO DI PRODUZIONE AGRICOLA

Unione UNAPA:

Associazione produttori patate «La Sila» (Cosenza)	q.li	85.000
Associazione marsicana produttori patate (Avezzano - L'Aquila)	»	215.000
ASPROPAT Piemonte (Castelnuovo S. - Alessandria)	»	10.000
Assopatata (Caivano - Napoli)	»	120.000
Associazione produttori patate Veneto (Verona)	»	245.000
Asso.Pa (S. Giorgio di P. - Bologna)	»	65.000
Totale . . .	q.li	740.000

Unione Italpatate:

A.P.P.E. (Bologna)	q.li	78.500
Fucentina (Avezzano).	»	52.300
A.P.C. (Cimitile).	»	21.800
A.A.P.P. (Scafati)	»	17.400
Totale . . .	q.li	170.000

ALLEGATO 2

CONTRATTO DI TRASFORMAZIONE PATATE
CAMPAGNA 1989/90

N. contratto .... Codice ditta..

tra il sig.. legale rappresentante dell'associazione di produttori.. con sede in.. via .... n. ...... tel. .... partita IVA .... (dichiara che l'associazione aderisce all'Unione .... o di designare l'Unione..) produttore-venditore da una parte e la ditta .... con sede sociale in.. e stabilimento in .... via .... n. .... tel. .... partita IVA .... (dichiara di essere associata o di designare l'associazione di categoria..........................) dall'altra, si conviene quanto segue:

Art. 1.

L'associazione si impegna a consegnare per la campagna 1988-89 tutto il prodotto oggetto del presente contratto:

q.li .... patate di cui all'allegato 4,

q.li .... patate di cui all'allegato 5,

q.li .... patate di cui all'allegato 6.

Il prodotto consegnato dovrà rispondere alle norme di qualità previste per le patate destinate alla trasformazione industriale nel rispetto del seguente calendario di consegne:

....

....

....

....

L'industria di trasformazione assume l'obbligo:

a) di ritirare tutti i quantitativi di prodotto oggetto del presente contratto;

b) di ritirare il prodotto entro le date convenute.

....

....

....

....

Art. 2.

Sono previste visite in campo fatte dai tecnici dell'industria previo accordo con l'associazione interessata per la verifica vegetativa e sanitaria delle colture.

Art. 3.

Il prezzo viene concordato come segue:

L. .... q.le.

Il prezzo di cui sopra è convenuto per il prodotto reso franco centro di raccolta su camion al netto di IVA.

Art. 4.

Per le consegne effettuate in maniera diversa si attuano le seguenti condizioni:

....

....

....

....

Art. 5.

Modalità di pagamento: fatturazione settimanale, novanta giorni data fattura in un'unica soluzione.

Art. 6.

Condizioni particolari aggiuntive:

....

....

....

....

Le parti concordano che il mancato pagamento di tali servizi comporta la lesione del prezzo minimo contrattato.

Per quanto non altro specificato e previsto dal presente contratto valgono le norme minime stabilite dall'accordo interprofessionale per le patate, stipulato presso il MAF .... quelle in materia di compravendita regolate dal codice civile, nonché quelle relative alla disciplina fiscale e tributaria.

Il presente contratto deve essere compilato in ogni sua parte.

p. *L'associazione* p. *L'industria*

....

ALLEGATO 3

OBIETTIVO DI TRASFORMAZIONE INDUSTRIALE

PAI	q.li	130.000
ICA	»	150.000
Unichips (S. Carlo)	»	50.000
Cori	»	80.000
Pizzoli	»	90.000
SAGIT	»	15.000
SACPÒ	»	95.000
SIPA	»	80.000
Ricciulli - CPC	»	40.000
Consorzio Marsica	»	80.000
Survel	»	6.000
Pata	»	30.000
Dorita	»	30.000
Past. italiana	»	30.000
Cotrapa	»	4.000
Totale...	q.li	910.000

ALLEGATO 4

Norme di qualità (fascia 120).

Prodotto con calibro superiore a 80 mm.

Calibro inferiore a 35 mm.

Specie: patata.

Destinazione: patate trasformate e surgelate per uso alimentare.

Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche fisico-chimiche sottoriportate in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

Organolettiche: gusto e odore tipico delle varietà sopra elencate.

Chimico-fisiche:

residuo secco: minimo 19%;

zuccheri riduttori: da 0 a 1 per mille (metodo test-tape).

Fisiche:	Limite accettabilità
Patate germogliate con germoglio	non > 2 mm
danni meccanici, non più profondi di 3 mm.	4% in peso
danni da insetti, funghi, non più profondi di 3 mm	3% in peso
tuberi parzialmente inverditi	4% in peso
tuberi con guasto	2% in peso

rispetto norme fitosanitarie previste dalla legge;

sono esclusi tuberi rinati, con cuore cavo e corpi estranei;

la sommatoria delle tolleranze di cui sopra non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia);

il prodotto che presenta incrostazioni terrose va considerato tara.

ALLEGATO 5

Norme di qualità (fascia 150).
Calibro: minimo 35 - massimo 80.
Specie: patata.
Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.
Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche fisico-chimiche sottoriportate in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

Organolettiche: gusto e odore tipico della varietà.

Chimico-fisiche:
residuo secco minimo: 21% (è tollerato uno scarto del residuo secco di 1% in più o in meno);
zuccheri riduttori massimo 1 per mille (metodo test-tape).

Fisiche:

	Limiti di accettabilità
A. Calibro diverso dal convenuto	5% in peso
B. Patate germogliate con germoglio	non > a 2 mm
lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm	3% in peso
lesioni da animali e da funghi non più profonde di 3 mm	2% in peso
scabia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
tuberi parzialmente inverditi	4% in peso

i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e di consistenza compatta;
rispetto norme fitosanitarie previste dalla legge;
sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati e i corpi estranei;
la sommatoria delle tolleranze di cui al punto *B* non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia);
il prodotto che presenta incrostazioni terrose va considerato tara.

ALLEGATO 6

Norme di qualità (fascia 180).
Calibro: minimo 35 - massimo 80.
Specie: patata.
Destinazione: trasformazione industriale per l'alimentazione umana.
Varietà: quelle concordate fra le parti e provviste delle caratteristiche fisico-chimiche sottoriportate in partite omogenee per varietà.

Caratteristiche:

Organolettiche: gusto e odore tipico della varietà.

Chimico-fisiche:
residuo secco minimo: 22,30%,
zuccheri riduttori massimo 1 per mille (metodo test-tape) (maggiorazione di L. 1,50 per ogni decimo di punto superiore a 23).

Fisiche:

	Limiti di accettabilità
A. Calibro diverso dal convenuto	5% in peso
B. Patate germogliate con germoglio	non > a 2 mm
lesioni meccaniche non più profonde di 3 mm	3% in peso
lesioni da animali e da funghi non più profonde di 3 mm	2% in peso
scabia superficiale estesa a più di un quarto della superficie del tubero	3% in peso
tuberi parzialmente inverditi	4% in peso

i tuberi debbono essere asciutti in superficie, privi di incrostazioni terrose, esenti da odori e sapori anomali e di consistenza compatta;
rispetto norme fitosanitarie previste dalla legge;
sono esclusi i tuberi rinati, con difetti interni, gelati e i corpi estranei;
la sommatoria delle tolleranze di cui al punto *B* non deve essere superiore all'8% in peso per ogni partita (3% franchigia);
il prodotto che presenta incrostazioni terrose va considerato tara.

89A1155

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

DELIBERAZIONE 8 febbraio 1989.

Modificazioni al disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1988.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta dell'8 febbraio 1989;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione delle seguenti modifiche al disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale di ammasso privato delle patate comuni prodotte in Italia nel 1988.

Articolo unico

A modifica di quanto previsto nel sesto comma dell'art. 5 e nel primo comma dell'art. 7, i compensi previsti, per il periodo massimo di stoccaggio, stabilito in cinque mesi per l'aiuto all'ammasso privato delle patate comuni sono i seguenti:

per il primo periodo di due mesi: L. 625/quintale/mese;
per i restanti tre periodi mensili: L. 300/quintale/mese.

Roma, addì 8 febbraio 1989

Il consiglio di amministrazione

89A1165

DELIBERAZIONE 8 febbraio 1989.

Atto disciplinare per la concessione di aiuti all'ammasso privato delle olive da mensa prodotte in Italia, campagna 1988-89.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Nella seduta dell'8 febbraio 1989;

Delibera

l'approvazione e l'emanazione dell'allegato atto disciplinare riguardante l'attuazione del programma nazionale d'intervento nel settore delle olive da mensa prodotte nella campagna 1988-89.

Roma, addì 8 febbraio 1989

Il consiglio di amministrazione

ATTO DISCIPLINARE

Art. 1.

Sono concessi aiuti al magazzinaggio privato di olive da mensa delle varietà specificate nell'art. 2, a favore dei produttori italiani che abbiano sottoscritto gli impegni di ammasso di cui al successivo art. 3, e li abbiano trasmessi all'A.I.M.A., entro sessanta giorni dalla pubblicazione del presente atto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

Oggetto dell'aiuto sono esclusivamente le seguenti varietà nazionali di olive da mensa di qualità sana, leale e mercantile prodotte nella campagna 1988-89 e ripartite secondo i quantitativi massimi stabiliti per ciascuna varietà prodotta nelle sottoelencate regioni:

Sicilia:

Nocellara del Belice	q.li	42.000
Nocellara Etnea	»	16.000
Altre varietà	»	5.000
Totale	q.li	63.000

Puglia:

Bella di Cerignola	»	10.000
Nocellara	»	12.000
Altre varietà	»	4.500
Totale	q.li	26.500

Lazio:

Itrana nera	q.li	5.500

Abruzzo:

Intosso	»	2.000

Basilicata:

Maiatica	»	2.000

Marche:

Ascolana	»	1.000

L'A.I.M.A. si riserva di variare, in relazione a motivate esigenze, l'anzidetta ripartizione regionale e varietale dei quantitativi.

Il compenso dell'aiuto all'ammasso privato delle olive da mensa è stabilito in L. 5.000/quintale/mese.

Art. 3.

I produttori italiani delle varietà di olive da mensa specificate nell'art. 2, singoli od associati, ivi compresi le cooperative ed i loro consorzi e le associazioni dei produttori, che intendano ottenere l'aiuto al magazzinaggio per le olive da mensa di produzione propria o dei loro associati, debbono rivolgere all'A.I.M.A., previ accertamenti di cui al successivo art. 4 da parte del competente organismo regionale di controllo, apposita istanza entro il termine previsto nel precedente art. 1.

L'istanza deve contenere le seguenti indicazioni:

a) per le persone fisiche: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza; per le persone giuridiche e gli enti associativi: denominazione, ragione sociale e sede della persona giuridica o dell'ente associativo, nonché nome, cognome, luogo e data di nascita e qualifica del legale rappresentante;

b) ubicazione e capacità dei magazzini di deposito destinati all'ammasso; denominazione dei medesimi impianti; caratteristiche tecniche che li rendono idonei a garantire la buona conservazione del prodotto; modalità seguite nelle operazioni di immagazzinamento allo scopo di assicurare la insostituibilità del prodotto, rendere identificabili i quantitativi immagazzinati ed agevolare il controllo della permanenza degli stessi per la durata dell'ammasso;

c) precisazione del quantitativo di olive costituenti oggetto dell'impegno di ammasso e campagna di produzione;

d) dichiarazione del richiedente che dette olive sono di sua esclusiva proprietà e disponibilità, oppure di esclusiva proprietà dei propri associati;

e) dichiarazione di impegno di ammasso con indicazione della decorrenza;

f) data e sottoscrizione autenticata della istanza.

Il quantitativo minimo di olive oggetto dell'istanza ammonta a 100 quintali.

Qualora i quantitativi indicati nelle istanze superino i limiti prefissati nel primo comma dell'art. 2, l'A.I.M.A. provvederà autonomamente alla riduzione proporzionale dei quantitativi per i quali è stato richiesto l'aiuto.

Ciascuna istanza deve riguardare olive da mensa prodotte in una sola regione; i quantitativi indicati costituiscono una partita.

L'istanza deve essere corredata da una attestazione redatta da associazioni dei produttori di olive da mensa, oppure da cooperative di produttori o consorzi di produttori di olive da mensa in regioni in cui non esiste un'associazione di produttori, comprovante che il prodotto oggetto dell'istanza è l'oliva da mensa di qualità sana, leale e mercantile, appartenente ad una delle varietà specificate nel precedente art. 2, che è stata prodotta dal richiedente nella regione indicata nella domanda e nella campagna 1988-89, che è idonea alla conservazione, che il magazzino ove verrà effettuato lo stoccaggio è attrezzato per una corretta conservazione del prodotto.

Art. 4.

L'organismo regionale di controllo che ha ricevuto l'istanza prevista al precedente art. 3 provvede senza indugio a verificare la corrispondenza di tutti i dati dichiarati nella domanda, accertando, in particolare, le generalità e la qualità del dichiarante, l'ubicazione del magazzino di deposito, i quantitativi di olive da mensa immagazzinati e la data di completamento delle operazioni di ammasso del prodotto oggetto della richiesta di aiuto e la campagna di produzione.

In caso di esito favorevole della verifica, l'organismo regionale di controllo redige un'apposita dichiarazione, riguardante anche l'inzio ammasso, in calce all'istanza, che deve riportare la firma del funzionario che ha eseguito il controllo, la data e il timbro dell'ufficio.

L'istanza di cui al precedente art. 3 deve essere redatta e presentata in quattro esemplari.

Dei quattro esemplari, uno resta all'organismo regionale di controllo, corredato da una copia dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3, uno viene restituito al richiedente, mentre l'originale e il secondo esemplare debbono essere trasmessi dal richiedente stesso all'A.I.M.A. nella sua sede di Roma, via Palestro n. 81, con lettera raccomandata sottoscritta dello stesso produttore, unitamente all'originale dell'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3.

Il rispetto del termine stabilito nell'art. 1 è condizione preliminare ed inderogabile per la concessione dell'aiuto.

Art. 5.

L'impegno di magazzinaggio inizia il primo giorno del mese successivo a quello del completamento delle operazioni di immagazzinamento e termina il giorno precedente quello — non eccedente il 31 ottobre 1989 — dell'uscita dall'ammasso dell'ultima frazione del quantitativo di olive da mensa formante oggetto dell'impegno.

Qualora allo scadere dell'anzidetto termine del 31 ottobre 1989 sussista in ammasso l'intera partita, o frazione di essa, la durata dell'impegno termina in ogni caso in tale data e l'intera partita o frazione di essa è considerata uscita dall'ammasso in pari data ed è svincolata dopo la constatazione della sua esistenza in ammasso e la determinazione delle quantità verbalizzate dall'organismo regionale di controllo che ha redatto la dichiarazione di cui al secondo comma del precedente art. 4 e l'attestazione che lo stesso prodotto è di qualità sana, leale e mercantile ed idoneo al consumo umano diretto, redatta dal soggetto che ha formulato l'attestazione di cui all'ultimo comma del precedente art. 3. Nei confronti del prodotto per il quale è appurata la non presenza delle caratteristiche di qualità sopra indicate non sarà corrisposto il relativo ammontare dell'aiuto da parte dell'A.I.M.A.

Per il prodotto oggetto dell'impegno l'ammassatore può chiedere all'A.I.M.A., inviando copia della richiesta anche all'organismo regionale di controllo, di essere autorizzato a svincolare dall'ammasso l'intera partita sotto contratto ovvero una frazione di essa.

Lo svincolo è autorizzato dall'A.I.M.A. mediante comunicazione inviata anche al predetto organismo regionale di controllo.

L'autorizzazione s'intende comunque concessa qualora l'A.I.M.A. non abbia inviato, entro il termine di sette giorni dalla ricezione della richiesta di svincolo, alcuna comunicazione in merito.

Il periodo massimo di ammasso, stabilito in dodici mesi e fino al 31 ottobre 1989 è frazionato, al fine della determinazione dell'importo complessivo dell'aiuto da erogare, in periodi di un mese ciascuno. Per le olive da mensa per le quali la richiesta data di svincolo cade nella seconda metà del mese finale, ai fini della concessione dell'aiuto, viene calcolato per intero il mese stesso, per le olive per le quali la richiesta data di svincolo cade nella prima metà del mese finale, tale mese non viene calcolato ai fini della determinazione dell'aiuto da erogare.

Art. 6.

Durante il periodo di ammasso delle olive da mensa oggetto dell'impegno, l'ammassatore è tenuto a registrare nell'apposito registro vidimato, di cui all'ultimo trattino del terzo comma del successivo art. 7, da tenersi conservato presso il magazzino d'ammasso, nonché in analogo registro conservato presso la propria sede amministrativa:

a) alla data di inizio dell'impegno, il carico delle quantità ammassate in magazzino;

b) alla data di ciascuna uscita (svincolo) dall'ammasso, lo scarico delle quantità uscite, indicando gli estremi della corrispondente autorizzazione rilasciata dall'A.I.M.A. ai sensi del precedente art. 5.

Prima dell'uscita del prodotto dall'ammasso ai sensi del precedente art. 5, l'ammassatore non può mettere in vendita o vendere o altrimenti commercializzare o cedere, la partita, o frazione di essa, sotto impegno, né sostituirla.

Durante il periodo di ammasso, l'ammassatore è tenuto a permettere in ogni momento l'esecuzione di controlli da parte di funzionari dell'A.I.M.A., dei competenti organismi regionali, o di altri organi incaricati dall'A.I.M.A. stessa, dando all'uopo la propria collaborazione.

Art. 7.

L'importo dell'aiuto, stabilito nel precedente art. 2, è corrisposto dall'A.I.M.A. dopo che sarà stato svincolato l'intero quantitativo di olive da mensa costituente l'oggetto dell'impegno di ammasso ed è calcolato in base ai quantitativi effettivi e loro giacenza accertati secondo le modalità previste nel precedente art. 5 e nel presente articolo.

Per la corresponsione dell'aiuto l'ammassatore dovrà presentare all'A.I.M.A. un'apposita istanza alla quale dovranno essere allegati:

- per i produttori che sono persone giuridiche od enti associativi, il certificato della cancelleria del tribunale, di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza, dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i diritti, e la persona che ha per esso firmato l'istanza ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

- per i produttori iscritti presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, il relativo certificato d'iscrizione di data non anteriore a tre mesi alla data di ricevimento dell'istanza;

- due copie del registro di carico e scarico della quantità di prodotto indicato in domanda. A tal fine il richiedente deve sottoporre a vidimazione del competente ufficio regionale un apposito registro di carico e scarico riferito alle quantità di olive oggetto della richiesta di aiuto nel quale dovranno essere registrati i movimenti di entrata e di uscita del prodotto ai sensi del precedente art. 5.

Nei certificati di cui al primo e secondo trattino del precedente comma deve essere menzionata l'attività svolta dal richiedente.

La dimostrazione dei quantitativi usciti dall'ammasso a seguito delle autorizzazioni dell'A.I.M.A. sarà fornita dall'ammassatore esclusivamente tramite fatture di vendita per destinazione uso umano diretto, in originale o copie debitamente autenticate, con relative bolle di accompagnamento del prodotto in questione. Le fatture anzidette, unitamente alla documentazione di cui al secondo comma del precedente art. 5, debbono essere inviate all'A.I.M.A. insieme con l'istanza di richiesta di pagamento dell'aiuto, di cui al presente articolo, mentre le bolle di accompagnamento debbono essere conservate presso l'ammassatore per essere esibite all'A.I.M.A. a richiesta dell'azienda medesima.

Qualora i quantitativi effettivamente accertati, esclusi i cali naturali, siano inferiori a q.li 100 di olive da mensa, l'A.I.M.A. non corrisponderà l'aiuto per l'intero quantitativo accertato.

Copia dell'istanza di richiesta di pagamento inviata all'A.I.M.A. deve essere presentata anche al competente organismo regionale di controllo da parte dell'istante.

Art. 8.

Salvo casi di forza maggiore, se l'ammassatore non adempie le obbligazioni che gli incombono in virtù dell'impegno di ammasso e del presente atto, l'aiuto non è corrisposto.

In caso di inadempimento per cause di forza maggiore, l'ammassatore è obbligato a darne immediata comunicazione all'A.I.M.A. che determina le misure necessarie in relazione alle circostanze giustificative addotte dall'ammassatore.

89A1166

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione all'Unione italiana ciechi ad accettare una eredità

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 1988, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1989, registro n. 2, foglio n. 178, sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri l'Unione italiana dei ciechi è stata autorizzata ad accettare, con beneficio di inventario l'eredità disposta dalla signorina Elia Taiano, nata il 9 luglio 1907 a Roma ed ivi deceduta il 20 settembre 1983, con testamento olografo del 28 luglio 1983, pubblicato dal notaio Paolo Meale di Roma il 28 settembre 1983 con il n. 22836 di repertorio e registrato a Roma il 30 settembre 1983 al n. 34767/1B, consistente in crediti, depositi bancari e suppellettili varie per un ammontare complessivo di circa lire 115 milioni.

89A1150

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Comunicato relativo alla formazione dell'albo professionale degli psicologi per la regione Emilia-Romagna e al termine per la presentazione delle domande di iscrizione al medesimo albo, di cui agli articoli 31 e 32 della legge 18 febbraio 1989, n. 56.

Si porta a conoscenza che con provvedimento del tribunale di Bologna del 18 marzo 1989 è stato nominato commissario per gli adempimenti richiesti dalla legge 18 febbraio 1989, n. 56, il dott. Pietro Spampinato, nato a Catania il 15 febbraio 1921, magistrato di cassazione a riposo, idoneo alle funzioni direttive superiori.

Le domande di iscrizione all'albo degli psicologi vanno presentate entro il 17 maggio 1989 alla segreteria del tribunale, corredate dall'attestato di versamento della tassa di concessione governativa fissata dal n. 117 della tariffa allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 641/72, e successive modificazioni.

89A1216

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Genova ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Genova n. 10379/Sett. 2°/2° del 15 gennaio 1988, l'Università degli studi di Genova è stata autorizzata ad accettare dalla Farmitalia Carlo Erba, la donazione consistente in un'apparecchiatura Clinical 700 del valore complessivo di L. 30.000.000, da destinare all'istituto scientifico di medicina interna.

89A1108

Autorizzazione all'Università degli studi di Milano ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto di Milano n. 6363 Div. 1ª dell'11 dicembre 1987, l'Università degli studi di Milano è stata autorizzata ad accettare dalla società Selezione Reader's Digest, la donazione consistente in un amplificatore differenziale completo di quattro sonde e dei relativi quattro puntali per un valore complessivo di L. 3.500.000, da destinare all'istituto di medicina del lavoro - sezione di ergonomia.

89A1109

Autorizzazione all'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli con decreto n. 160856/1.27.5 del 5 giugno 1988 ha autorizzato l'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile sito in Napoli, piazza Bellini n. 65 a via S. Pietro a Maiella n. 17, per L. 2.600.000.000.

89A1130

Autorizzazione all'Università degli studi di Firenze ad acquistare alcuni immobili

Il prefetto di Firenze con decreto n. 4257/ACP del 22 aprile 1988 ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dai signori Guicciardini appezzamenti di terreno al prezzo complessivo di L. 289.890.000 da destinare ad insediamento universitario.

Il prefetto di Firenze con decreto n. 4837/88 del 30 novembre 1988 ha autorizzato l'Università degli studi di Firenze ad acquistare dalla Agricola Val di Rose S.r.l. terreni e fabbricati al prezzo complessivo di L. 1.790.000.000 da destinare ad insediamento universitario.

89A1127 - 89A1128

Autorizzazione all'Università degli studi di Camerino ad acquistare un immobile

Il prefetto di Macerata con decreto n. 5700 del 16 settembre 1988 ha autorizzato l'Università degli studi di Camerino ad acquistare un appezzamento di terreno di proprietà della sig.ra Santoni al prezzo di L. 13.000.000.

89A1126

Autorizzazione all'Università degli studi di Lecce ad acquistare un immobile

Il prefetto di Lecce con decreto n. 280 Sett. 1°/2° del 4 febbraio 1988 ha autorizzato il rettore dell'Università degli studi di Lecce ad acquistare un immobile sito in Lecce, via D'Aurio angolo via di Valesio, di proprietà delle suore di «Nostra Signora di carità del Buon pastore», da adibire a sede di alcune strutture universitarie per il prezzo complessivo di L. 1.650.000.000.

89A1129

Autorizzazione al Politecnico di Milano ad acquistare un immobile

Il prefetto di Milano con decreto n. 5948 del 9 dicembre 1988 ha autorizzato il Politecnico di Milano ad acquistare dalla SCI S.p.a. Costruzioni ed insediamenti edilizi l'immobile sito in Milano, via Mancinelli, 7, al prezzo complessivo di L. 25.500.000.000 da destinare a sede dei dipartimenti chimici.

89A1131

MINISTERO DEL TESORO

Prezzi risultanti dall'asta relativa all'emissione dei buoni ordinari del Tesoro del 15 marzo 1989

In attuazione del disposto di cui ai decreti ministeriali 7 marzo 1989, relativi alla emissione dei B.O.T. fissata per il 15 marzo 1989, si comunica che il prezzo medio ponderato risultato dall'aggiudicazione dei buoni a novantadue giorni con scadenza il 15 giugno 1989 è di L. 96,93, quello dei buoni a centottantaquattro giorni con scadenza il 15 settembre 1989 è di L. 94,16 e quello dei buoni a trecentosessantacinque giorni con scadenza il 15 marzo 1990 è di L. 88,75, comprensivi della maggiorazione di cinque centesimi stabilita nei predetti decreti.

89A1227

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di società cooperative

Con decreti ministeriali 3 febbraio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa Bolacc a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 10 gennaio 1964, rep. 113684, reg. soc. 538, tribunale di Roma;

società cooperativa di consumo «Biosan italiana cooperativa - Istituto biologico italiano per la diffusione della medicina naturale - Società cooperativa di consumo a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Giuliani in data 7 giugno 1972, rep. 11827, reg. soc. 4671/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mesa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanada in data 27 ottobre 1953, rep. 16925, reg. soc. 2841, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Scintilla Lampo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Giustozzi in data 27 ottobre 1965, rep. 5232, reg. soc. 2457, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lavoro e previdenza a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Franco in data 15 maggio 1952, rep. 47871, reg. soc. 1272, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nam a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 20 aprile 1955, rep. 22611, reg. soc. 1678, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Strada - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 15 giugno 1955, rep. 3410, reg. soc. 1770, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Mobile a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 11 dicembre 1958, rep. 2601, reg. soc. 2118/58, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cavezzale a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fuà in data 11 febbraio 1959, rep. 31140, reg. soc. 278/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spitimas a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Parisella in data 11 ottobre 1955, rep. 41674, reg. soc. 2392, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Merope Italica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 27 novembre 1954, rep. 21439, reg. soc. 112, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Laus Vitae a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 14 settembre 1954, rep. 21389, reg. soc. 1919, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sebarca a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Vita in data 20 maggio 1950, rep. 43770, reg. soc. 1470, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.S.P.R.E.S. - Cooperativa edilizia fra statali della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Società a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 12 febbraio 1948, reg. soc. 352, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Panoramica a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 3 giugno 1954, rep. 2560, reg. soc. 2002, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia 13 Dicembre a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 13 gennaio 1961, rep. 17233/9553, reg. soc. 281, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Bauci e Filemone» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomanti in data 6 febbraio 1955, rep. 4188, reg. soc. 2218, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia S. Faustino a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Misurale in data 15 febbraio 1951, rep. 16585, reg. soc. 591, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Natale a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 12 dicembre 1963, rep. 550787, reg. soc. 450, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Tommasina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 4 marzo 1954, rep. 21082, reg. soc. 1013/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa Taormina a responsabilità limitata, con sede in Roma; costituita per rogito Pomar in data 12 agosto 1954, rep. 55647, reg. soc. 2552, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Terronia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staterini in data 8 aprile 1954, rep. 79722, reg. soc. 1371, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Rosalia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Colosso in data 30 giugno 1952, rep. 25761, reg. soc. 1679, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Santa Palomba a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mascolo in data 2 novembre 1982, rep. 6775, reg. soc. 7171/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mirifica Domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 24 aprile 1954, rep. 19612, reg. soc. 1814, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Società cooperativa edilizia fra impiegati Ministero trasporti (S.C.E.F.I.M.I.T.) a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 10 marzo 1953, rep. 12424, reg. soc. 891, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Valchiria VI a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 20 settembre 1963, rep. 486229, reg. soc. 2919, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana Costa d'Avorio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 1° settembre 1963, rep. 70631, reg. soc. 2940, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La vela d'oro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 31 luglio 1963, rep. 93822, reg. soc. 2333, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Speranza a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 24 febbraio 1953, rep. 23767, reg. soc. 526, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Silvanetta a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 18 luglio 1958, rep. 28067, reg. soc. 1607, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Aurora 74 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 27 luglio 1974, rep. 43466, reg. soc. 3667/74, tribunale di Roma;

società cooperativa Romana Sirio - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 19 giugno 1963, rep. 68850, reg. soc. 2229, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pian de' Giullari a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 29 maggio 1954, rep. 35168, reg. soc. 2625, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Il Ghebi», già «Villa Lydia» a responsabilità limitata con sede in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 25 ottobre 1954, rep. 19161, reg. soc. 3438, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fidelis II a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cotogni in data 28 novembre 1954, rep. 636, reg. soc. 18, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Gioia Serena», già «Gioia» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ghi in data 19 ottobre 1962, rep. 4421, reg. soc. 2407, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Miraeur a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carosi in data 12 novembre 1962, rep. 8450, reg. soc. 2592, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia a responsabilità limitata fra dipendenti da enti pubblici - S.C.E.D.I.P., con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone, rep. 14414, reg. soc. 1637, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Stella Maris a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 21 aprile 1951, rep. 7532, reg. soc. 985, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Lupo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 8 maggio 1964, rep. 51097, reg. soc. 2636, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Le 9 Azalee a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 9 aprile 1964, rep. 41875, reg. soc. 2171/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Sila 1966 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Galiani Franco, rep. 3303, reg. soc. 561/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sainte Bernardette a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rotunno in data 28 gennaio 1954, rep. 1050, reg. soc. 1004, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Kalos Marius a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 17 aprile 1957, rep. 42617, reg. soc. 1016, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romanedil a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 11 marzo 1954, rep. 168807, reg. soc. 1511/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Radiosa Fiorella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Paliani in data 9 gennaio 1954, rep. 11495, reg. soc. 481, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Seggiovia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 23 dicembre 1954, rep. 27354, reg. soc. 362, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sabrina Seconda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pompili in data 16 febbraio 1955, rep. 24014, reg. soc. 763, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.D.A.F. - Cooperativa edilizia dipendenti Aeronautica e Finanze - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 9 febbraio 1959, rep. 7951, reg. soc. 504, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Nea Koma» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 11 novembre 1965, rep. 60027, reg. soc. 2825, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Filmco» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 27 novembre 1964, rep. 25156, reg. soc. 84/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Palma» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 10 febbraio 1953, rep. 16266, reg. soc. 471, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro «Sa.Ca - Società cooperativa di lavoro a responsabilità limitata», con sede in Caserta, costituita per rogito Vincenzo Di Caprio in data 10 luglio 1979, rep. 433, reg. soc. 412/79, tribunale di S. Maria Capua Vetere, attualmente con sede in Roma, via Val d'Ossola, 100;

società cooperativa edilizia «Garnerone a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Chinni in data 30 aprile 1964, rep. 32489, reg. soc. 2229, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «La Tettoia 9» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 10 aprile 1966, rep. 100789, reg. soc. 2645, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Giotto» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Di Corato in data 22 dicembre 1965, rep. 2739, reg. soc. 7/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Villa Laura» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 10 aprile 1952, rep. 8814, reg. soc. 1078, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Buona Stella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Castellini in data 12 settembre 1951, rep. 11252, reg. soc. 1944, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Libertas a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 28 aprile 1953, rep. 77903, reg. soc. 1294/53, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Micip a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Altieri in data 20 marzo 1952 rep. 12117, reg. soc. 1096, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Laricasa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 1° aprile 1954, rep. 72806, reg. soc. 1584, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cabala 16 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tappella in data 19 dicembre 1963, rep. 5952, reg. soc. 731, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia a responsabilità limitata S.P.A.M.I. - Sicurezza pubblica autocentro Ministero interno, con sede in Roma, costituita per rogito Faso in data 3 aprile 1954, rep. 5912/2436, reg. soc. 1461, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nicotiana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 9 aprile 1954, rep. 17518, reg. soc. 1464/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Orchidea 2000 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 23 aprile 1964, rep. 42022, reg. soc. 2437, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Viviana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 12 novembre 1965, rep. 10546, reg. soc. 2486/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Val Marina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 11 luglio 1952, rep. 74428, reg. soc. 1978/52, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mirealqua a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Viriglio in data 31 luglio 1952, rep. 14024, reg. soc. 1974, tribunale di Roma;

società cooperativa Electa Domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 26 febbraio 1954, rep. 11404, reg. soc. 960, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Jucunda Domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 20 maggio 1952, rep. 15136, reg. soc. 1414, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Bandiera a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 15 dicembre 1948, rep. 6610, reg. soc. 83 tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Casa Fedele a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 23 giugno 1953, rep. 16504, reg. soc. 1779, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Melvi a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 1° luglio 1953, rep. 17328, reg. soc. 1890, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Miriade a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 12 novembre 1969, rep. 18381, reg. soc. 3406/69, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Si Salpa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 18 ottobre 1963, rep. 5816, reg. soc. 2731, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Città di Castro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 24 novembre 1964, rep. 46074, reg. soc. 348/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia 1° Gennaio 1930 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 18 settembre 1964, rep. 45653, reg. soc. 3922/65, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Eureka 64 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 16 gennaio 1964, rep. 113750, reg. soc. 644, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia a responsabilità limitata Sambruno, con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 13 febbraio 1964, rep. 200, reg. soc. 914, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Peregrinus Apostolicus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 17 gennaio 1964, rep. 113782, reg. soc. 646, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Esperia 999 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 29 settembre 1955, rep. 16459, reg. soc. 2259, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Oltremare a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 2 maggio 1958, rep. 301178, reg. soc. 1217/58, tribunale di Roma;

società cooperativa «U.T.E.R. - Cooperativa edilizia fra gli impiegati dell'U.T.E.R. - Società per azioni» a r.l., con sede in Roma, costituita per rogito Pierantoni in data 23 aprile 1954, rep. 74467, reg. soc. 1761, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Colle Smeraldo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Janiri in data 10 ottobre 1963, rep. 167547, reg. soc. 3467, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Chiocciola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 23 febbraio 1956, rep. 123626, reg. soc. 1785, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cirene a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 14 maggio 1949, rep. 11463, reg. soc. 1236, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Piccola Floridiana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 21 gennaio 1964, rep. 415081, reg. soc. 2134/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ronoba a r.l. per azioni, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli, in data 21 maggio 1963, rep. 7930, reg. soc. 1473, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Simonetta a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 14 maggio 1954, rep. 13774, reg. soc. 1892, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana Atlante a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fenoaltea in data 10 luglio 1963, rep. 69546, reg. soc. 2300, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nuova Esedra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavicchioni in data 17 gennaio 1958, rep. 3054, reg. soc. 404, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ostia Ponente a responsabilità limitata, con sede in Ostia Lido di Roma, costituita per rogito Cinque in data 19 gennaio 1964, rep. 112853, reg. soc. 1570, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Pinetina Romana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 7 luglio 1952, rep. 14584, reg. soc. 1808, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parva sed laeta domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Altieri in data 4 giugno 1963, rep. 20513, reg. soc. 2073, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Julia Domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 1° marzo 1954, rep. 19327, reg. soc. 1190, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Raiano Valle a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Costantini in data 2 ottobre 1964, rep. 85858, reg. soc. 3613/64, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santo Stefano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinque in data 14 ottobre 1963, rep. 107573, reg. soc. 3485, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Prato Bello a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Trombetta in data 5 marzo 1964, rep. 42753, reg. soc. 2014, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cristania a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 5 marzo 1954, rep. 6221, reg. soc. 954, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domodossola a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 14 maggio 1964, rep. 31143, reg. soc. 2638, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Realtà Nuove a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Moscatello in data 20 ottobre 1959, rep. 16679, reg. soc. 1841, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Prati di Tivo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Napoleone in data 14 dicembre 1965, rep. 21046, reg. soc. 2868/65, tribunale di Roma.

Con decreti ministeriali 3 febbraio 1989 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

società cooperativa edilizia Maria Teresa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gandolfo in data 30 giugno 1955, rep. 23821, reg. soc. 2209, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Poteveresimeto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 18 febbraio 1954, rep. 3018 1397, reg. soc. 784, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Albatros nuova a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 9 marzo 1954, rep. 17454, reg. soc. 1001, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Contessa di Bertinoro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pocaterra in data 15 giugno 1949, rep. 22868, reg. soc. 1468, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sertorius a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 13 aprile 1954, rep. 20422, reg. soc 1466, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pace provvidenza e concordia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tassitani Farfaglia in data 13 gennaio 1959, rep. 10409, reg. soc. 69/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casale verde Roma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 25 gennaio 1964, rep. 140529, reg. soc. 604, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fidelia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Saturnini in data 18 aprile 1958, rep. 13897, reg. soc. 765, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Parco del lago a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 19 febbraio 1954, rep. 17899, reg. soc. 1163-54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Professionisti S.C.E.P. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 28 giugno 1948, rep. 34409, reg. soc. 572, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Statal Desio a responsabilità limitata con sede in Roma, costituita per rogito Terracina in data 11 febbraio 1954, rep. 6809, reg. soc. 1174, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Antica quercia romana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 21 aprile 1951, rep. 8855, reg. soc. 1249, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Lucia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 18 dicembre 1953, rep. 125786, reg. soc. 436, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ninfea Silente a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 16 novembre 1955, rep. 24961, reg. soc. 2791, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Daminter a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fea in data 11 dicembre 1962, rep. 102706, reg. soc. 2627/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La fortuna bendata a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 21 dicembre 1953, rep. 125906, reg. soc. 714, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Tintoretto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 29 novembre 1954, re. 21641, reg. soc. 9, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia De.Ma.Gi.Co. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Panvini Rosati in data 4 aprile 1960 rep. 49652, reg. soc. 630, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Orazio II tra mutilati, invalidi, reduci a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 28 novembre 1963, rep. 113090, reg. soc. 40, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Invincibile a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 26 maggio 1955, rep. 17825 6842, reg. soc. 1579, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia A. Cantore a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Calabresi in data 9 febbraio 1955, rep 4501, reg. soc 1272, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Natale a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 27 gennaio 1954, rep. 25188, reg. soc. 534, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Bagnara a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 17 febbraio 1954, rep. 18984, reg. soc. 788, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rosceto a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Floridi in data 17 febbraio 1959, rep. 29384, reg. soc. 500, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Monte Ciocci a responsabilità limitata con sede in Roma, costituita per rogito Moscatelli in data 21 maggio 1964, rep. 34070-2851, reg. soc. 2621, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.I.S. AEDES» Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 28 agosto 1963, rep. 40184, reg. soc. 2514, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Spilla d'oro a responsabilità limitata, con sede in Roma costituita per rogito Capparella in data 17 ottobre 1957, rep. 54404, reg. soc. 2187, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pino di Svezia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 30 luglio 1957, rep. 10488, reg. soc. 1787, tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia Olghina a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 27 aprile 1955, rep. 21020, reg. soc. 1434, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Karmas a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capparella in data 12 aprile 1955, rep. 16688, reg. soc. 1477, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nova Orvinia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 27 ottobre 1960, rep. 393595, reg. soc. 2183/60, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pemaro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 9 marzo 1957, rep. 27189, reg. soc. 934, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ulap dieci a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 21 gennaio 1964, rep. 143, reg. soc. 584, tribunale di Roma,

società cooperativa edilizia Elettra 63 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 19 aprile 1963, rep. 20727, reg. soc. 1243, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fidenza a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Silvestrini in data 30 marzo 1963, rep. 28738, reg. soc. 1362, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Egesippo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 7 settembre 1957, rep. 22598, reg. soc. 1949, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Profughi italiani di Africa C.E.PR.I.D.A. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 7 maggio 1952, rep. 45078, reg. soc. 1195, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Hiram a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 4 aprile 1955, rep. 20806, reg. soc. 1430, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Crustumeria a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Violo in data 30 dicembre 1965, rep. 421, reg. soc 280 66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Generosa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 23 maggio 1952, rep. 3798, reg. soc. 1597, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Gioiosa Casetta a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gazzilli in data 9 maggio 1952, rep. 8927, reg. soc. 1315, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sacro Cuore di Gesù a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 6 febbraio 1954, rep. 12903, reg. soc. 706, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sole di Roma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 16 maggio 1952, rep. 69299, reg. soc 1372, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pace e Benessere a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 16 febbraio 1954, rep. 14041/5347, reg. soc. 750, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia San Cesare Agricolo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gloriani in data 30 ottobre 1965, rep. 51839, reg. soc. 2672, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Mehari a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 11 giugno 1965, rep. 43076, reg. soc. 1750, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rupiz a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 1° ottobre 1965, rep. 10966, reg. soc. 2175, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sca-Fa.Ren a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Badia in data 26 febbraio 1964, rep. 18786, reg. soc. 1587, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cincillà a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Nannarone in data 26 febbraio 1959, rep. 37, reg. soc. 492, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ulap due a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cinotti in data 21 gennaio 1964, rep. 144, reg. soc. 592, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Nova Domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Fallace in data 21 maggio 1964, rep. 115851, reg. soc. 2416, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Desiderio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sabelli in data 4 giugno 1956, rep. 128145, reg. soc. 919, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ina Domus duemila a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito de Benedictis in data 22 aprile 1964, rep. 2422, reg. soc. 2359, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Lavorare Stanca 64 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 2 ottobre 1963, rep. 94753, reg. soc. 3063, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Edilavia a responsabilità limitata, con sede in Marino (Roma), costituita per rogito Badia in data 9 luglio 1959, rep. 9110, reg. soc. 1411, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sa.Gi.Ma. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 3 luglio 1959, rep. 1552, reg. soc. 1391, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maktub a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 27 febbraio 1961 rep. 35578, reg. soc. 527, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Nona gioiosa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 18 maggio 1961, rep. 81924, reg. soc. 1379, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Edilstampa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Silvestroni in data 25 ottobre 1954, rep. 20195, reg. soc. 3342, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Bene Docet a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Clementi in data 24 novembre 1954, rep. 107025, reg. soc. 284, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «C.E.O.L.P. - Società cooperativa edilizia operai laboratorio precisione» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 15 marzo 1954, rep. 62662, reg. soc. 1166, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fides et spes nostra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 13 gennaio 1955, rep. 23567, reg. soc. 350, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maria Ilda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Scimanada in data 10 maggio 1955, rep. 19147, reg. soc. 1441, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Zanardelli a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Filadoro in data 28 dicembre 1954, rep. 3972, reg. soc. 415, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il bancario a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito D'Ettorre in data 5 maggio 1964, rep. 76436, reg. soc. 2646, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sala Beatitudo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 1° agosto 1955, rep. 61762, reg. soc. 2019, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Za.Sa. - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Franci in data 29 novembre 1964, rep. 431, reg. soc. 152, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Barbara 65 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 15 dicembre 1964, rep. 43366, reg. soc. 195, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Tuscolana a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Ascenzo Paolantonio in data 23 marzo 1965, rep. 556, reg. soc. 954, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Santa Maria a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 23 febbraio 1955, rep. 5394, reg. soc. 1086, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marechiaro a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 15 gennaio 1955, rep. 22131, reg. soc. 918, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villini Trionfale a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Butera in data 19 dicembre 1958, rep. 312946, reg. soc. 1/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Dinamar» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 30 dicembre 1958, rep. 69250, reg. soc. 13/59, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Marinella Lucia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pampersi in data 5 ottobre 1965, rep. 61348, reg. soc. 2474, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «Candida Seconda», già «Candida» a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Maggiore in data 9 marzo 1963, rep. 45260, reg. soc. 727/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il caimano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 9 marzo 1965, rep. 10018, reg. soc. 966, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Giovanita a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello in data 18 giugno 1957, rep. 12867, reg. soc. 1485, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Terrazza a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci in data 13 febbraio 1954, rep. 70762, reg. soc. 722, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Scalpore a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 26 aprile 1955, rep. 45886, reg. soc. 1281, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sancto Joseph Adiuvante a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 27 aprile 1957, rep. 26820, reg. soc. 1601, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cingallegra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Grassi in data 13 dicembre 1954, rep. 36590, reg. soc. 1495, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rasa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 25 novembre 1959, rep. 32546, reg. soc. 2, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Esperti laureati iatitudo sanità - C.E.L.I.S. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 23 aprile 1963, rep. 52907, reg. soc. 1162, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il casolare a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Rosa in data 18 ottobre 1954, rep. 22635, reg. soc. 167, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia I platani a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Albertazzi in data 11 maggio 1955, rep. 22424, reg. soc. 1414/55, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Medaglia d'oro D'Acquisto Salvatore a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Polidori in data 11 dicembre 1956, rep. 9518, reg. soc. 99, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il consiglio di Stato - Piccolo palazzo Spada a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cotogni in data 21 dicembre 1956, rep. 1380, reg. soc. 115, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia 21 gennaio a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Crispini in data 21 gennaio 1957, rep. 48495, reg. soc. 417, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia L'Ancora a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Barone in data 4 maggio 1948, rep. 8767, reg. soc. 1065, tribunale di Roma;

società cooperativa di produzione e lavoro Edilgamma a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallo in data 3 dicembre 1981, rep. 311775, reg. soc. 76/82, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Marisa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Altieri in data 30 luglio 1955, rep. 14733, reg. soc. 2239, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Matesa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 16 febbraio 1954, rep. 52114, reg. soc. 795/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Villa delle fontane a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schilla-Ventura in data 12 dicembre 1953, rep. 200543, reg. soc. 260, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Rosalba Sarda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 4 dicembre 1965, rep. 155835, reg. soc. 90/66, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il Tamarino a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Bellini in data 29 dicembre 1953, rep. 13623, reg. soc. 323, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Sayonara a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pastore in data 29 aprile 1958, rep. 207952, reg. soc. 1220, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Laura III a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Angotti in data 17 marzo 1954, rep. 65629, reg. soc. 1212/54, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Fortuna Nova a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mattiangeli in data 5 ottobre 1955, rep. 2317, reg. soc. 2509, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Silvia 63 a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Gamberale in data 9 marzo 1963, rep. 91249, reg. soc. 1000/63, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Partenone a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Marini in data 25 marzo 1954, rep. 26184/10714, reg. soc. 1180, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La tavolara a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Squillaci in data 10 gennaio 1963, rep. 122830, reg. soc. 450, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Luigi Contini a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 29 maggio 1948, rep. 26549, reg. soc. 1024, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Totus Mundus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mammucari in data 29 dicembre 1953, rep. 12516, reg. soc. 391;

società cooperativa edilizia Isole Eolie a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillaci Ventura in data 29 gennaio 1954, rep. 576, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Monte Scalambra a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 15 febbraio 1954, rep. 52090, reg. soc. 715, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Salento a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 4 febbraio 1954, rep. 18855, reg. soc. 625, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Il pellicano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Vesci in data 18 maggio 1954, rep. 18592, reg. soc. 2449, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Professionisti ed impiegati C.E.P.I. a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito De Francesco in data 14 giugno 1952, rep. 4417, reg. soc. 2235, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Melograno a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tarquini in data 3 febbraio 1958, rep. 65611, reg. soc. 869, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Romana San Paolo a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 22 gennaio 1954, rep. 16730, reg. soc. 411, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Terranova a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 3 aprile 1952, rep. 13796, reg. soc. 1026, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La splendida Domus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Franci in data 23 febbraio 1965, rep. 4042, reg. soc. 878, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Taeda a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Intersimone in data 27 settembre 1962, rep. 46044, reg. soc. 2229, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia «CO.CA.SO. - Costruzioni case sociali a responsabilità limitata», con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 16 aprile 1955, rep. 9077, reg. soc. 1173, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Via così a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pulcini in data 10 maggio 1955, rep. 21155, reg. soc. 1525, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Risano a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Dragonetti in data 6 febbraio 1954, rep. 18873, reg. soc. 624, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Stella del mare a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Silvestroni in data 18 febbraio 1954, rep. 19262, reg. soc. 869, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Pino solitario a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Cavallaro in data 10 febbraio 1954, rep. 70642, reg. soc. 754, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Niagara Atlanticus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Mannella in data 21 novembre 1962, rep. 503771, reg. soc. 2709/62, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Casa I.C.A. - Ibi Comites Adstamus a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Pomàr in data 3 ottobre 1963, rep. 112574, reg. soc. 2724, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Maria a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Nob. Balsi in data 12 settembre 1950, rep. 29508, reg. soc. 2154, tribunale di Roma;

società cooperativa Sabitoye - Società cooperativa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 4 luglio 1956, rep. 20964, reg. soc. 1705, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domestica Pax a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Scavizzi in data 16 luglio 1954, rep. 72640, reg. soc. 2519, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Ostiense a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Capasso in data 29 luglio 1949, rep. 18086, reg. soc. 1989, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Domus Olimpia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Schillace Ventura in data 1° aprile 1964, rep. 601095, reg. soc. 2296, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia La Romitella a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Carusi in data 21 dicembre 1951, rep. 241, reg. soc. 370, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Isenna a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Sciamanda in data 15 febbraio 1954, rep. 17347, reg. soc. 772, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Faproca a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Tuccari in data 14 dicembre 1953, rep. 125333, reg. soc. 521, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Cima Novosa a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Staderini in data 1° febbraio 1954, reg. soc. 469, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Piccola casa mia a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Guidi in data 16 gennaio 1954, rep. 52723, reg. soc. 336, tribunale di Roma;

società cooperativa edilizia Speranza e fortuna a responsabilità limitata, con sede in Roma, costituita per rogito Novello Domenicantonio in data 10 febbraio 1954, rep. 6086, reg. soc. 817 tribunale di Roma.

89A1142 - 89A1153

MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLE INIZIATIVE PER LA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Affidamento con contratti di ricerca della esecuzione di oggetti specifici delle ricerche afferenti al Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1989 è disposto l'affidamento della esecuzione dei sottoindicati oggetti specifici delle ricerche pubblicati con decreto ministeriale 23 dicembre 1987 (*Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 31 dicembre 1987) ed afferenti al Programma nazionale di ricerca per le tecnologie in cardiologia con contratti di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, ai seguenti soggetti:

Tema 1 - CUORE ARTIFICIALE TEMPORANEO DI SECONDA GENERAZIONE.

Tecnobiomedica S.p.a. - Pomezia (Roma).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in trentasei mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 15.000 milioni di lire.

Tema 3 - PROTESI PASSIVE CARDIACHE E VASCOLARI AD ALTA BIOCOMPATIBILITÀ.

Sorin biomedica S.p.a. - Torino.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in trentasei mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.815 milioni di lire.

Tema 4 - CARDIOANGIOGRAFIA ULTRASONICA.

ESA OTE biomedica S.p.a. - Genova.

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in quarantotto mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 7.048 milioni di lire.

L'istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, i contratti di cui sopra.

89A1203

Affidamento con contratto di ricerca della esecuzione dell'oggetto specifico della ricerca afferente al Programma nazionale di ricerca per la microelettronica.

Con decreto ministeriale 16 marzo 1989 è disposto l'affidamento della esecuzione del sottoindicato oggetto specifico di ricerca pubblicato con decreto ministeriale 28 settembre 1988 (*Gazzetta Ufficiale* n. 230 del 30 settembre 1988) ed afferente al Programma nazionale di ricerca per la microelettronica con contratto di ricerca, ai sensi dell'art. 9 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, al seguente soggetto:

Tema 1 - TECNOLOGIE E ARCHITETTURE PER CIRCUITI INTEGRATI VLSI AL SILICIO CON DEFINIZIONE NON SUPERIORE A 1 MICRON.

SGS - *Thomson microelectronics S.r.l.* - Agrate Brianza (Milano).

Tempo: la durata massima della ricerca è fissata in ventiquattro mesi.

Costo: l'ammontare massimo del contratto è di 61,900 milioni di lire.

L'istituto mobiliare italiano provvederà a stipulare, ai sensi dell'art. 9, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46, il contratto di cui sopra.

89A1202

ENTE FERROVIE DELLO STATO

Estrazione delle serie di obbligazioni relative ai prestiti «Amministrazione delle ferrovie dello Stato» «6% 1969/1989», «7% - 1970/1990 a premi».

Si informano i portatori delle obbligazioni «Amministrazione delle ferrovie dello Stato», «6% - 1969/1989» (1ª tranche), «7% - 1970/1990 a premi» (1ª, 2ª e 3ª tranche), che il giorno 20 maggio 1989, alle ore 9,30, presso il Dipartimento finanze e patrimonio dell'Ente ferrovie dello Stato in Roma - Piazza della Croce Rossa, 1, saranno effettuate pubblicamente in base ai relativi piani di ammortamento, le estrazioni a sorte delle serie di obbligazioni, da rimborsare il 1° luglio 1989, come di seguito indicato:

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 6% - 1969/1989»:

1ª tranche:

estrazione a sorte di n. 14 serie intere, per complessive L. 16.000.000.000.

OBBLIGAZIONI «AMMINISTRAZIONE DELLE FERROVIE DELLO STATO - 7% - 1970/1990 A PREMI»:

1ª tranche:

estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

2ª tranche:

estrazione a sorte di n. 4 serie intere, per complessive L. 4.000.000.000.

3ª tranche:

estrazione a sorte di n. 8 serie intere, per complessive L. 8.000.000.000.

89A1205

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

- **presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;**
- **presso le Concessionarie speciali di:**
  BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. S.r.l., via Roma, 80;
- **presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.**

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1989

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:		
- annuale	L.	265.000
- semestrale	L.	145.000
Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:		
- annuale	L.	40.000
- semestrale	L.	25.000
Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
- annuale	L.	150.000
- semestrale	L.	85.000
Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:		
- annuale	L.	500.000
- semestrale	L.	270.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, parte prima, prescelto con la somma di L. 35.000, si avrà diritto a ricevere l'indice repertorio annuale cronologico per materie 1989.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L.	2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L.	80.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L.	50.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L.	5.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenenti 6 numeri di Gazzetta Ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000	6.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L.	230.000
Abbonamento semestrale	L.	120.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L.	1.000

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato:

- abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221
- vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276
- inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

N. B. — *Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1989, mentre i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1989 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1989.*